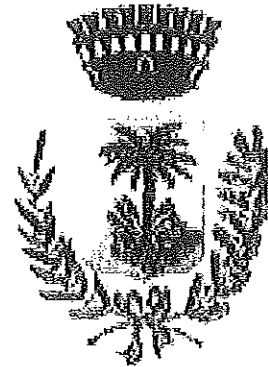




SUA - Provincia di Brindisi
Stazione unica appaltante
Comune di San Donaci



Disciplinare di gara mediante Procedura Aperta

Procedura: Aperta ai sensi dell'Nuovo Codice degli Appalti

Criterio: Qualità / Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016

Oggetto: Lavori di manutenzione e sistemazione strade interne urbane del Comune di San Donaci

1. **TITOLO 1 - PRESENTAZIONE**
 - 1.1. Termine per la presentazione dell'offerta
 - 1.2. Modalità di presentazione dell'offerta
 - 1.3. Recapito presso la Stazione appaltante
2. **TITOLO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA**
 - 2.1. Quantitativo o entità dell'appalto
 - 2.2. Qualificazione dei lavori
 - 2.3. Modalità di contabilizzazione dei lavori
 - 2.4. Durata dell'appalto o termine di esecuzione
3. **TITOLO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
 - 3.1. Documentazione amministrativa preliminare
 - 3.2. Documentazione relativa ai requisiti professionali e ai motivi di esclusione
 - 3.3. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria
 - 3.4. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica
 - 3.5. Dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni)
4. **TITOLO 4 - OFFERTA**
 - 4.1. Offerta Tecnica
 - 4.2. Offerta Economica
5. **TITOLO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
 - 5.1. Valutazione dell'Offerta Tecnica
 - 5.2. Valutazione dell'Offerta Economica
6. **TITOLO 6 - FASE DI GARA**
 - 6.1. Apertura della gara
 - 6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione
 - 6.3. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
 - 6.4. Gestione dell'Offerta Tecnica
 - 6.5. Gestione dell'Offerta Economica
 - 6.6. Offerte anomale o anormalmente basse
7. **TITOLO 7 - AGGIUDICAZIONE**

- 7.1. Verbalì
- 7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
- 7.3. Proposta di aggiudicazione
- 7.4. Aggiudicazione
- 8. **TITOLO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO**
- 8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
- 8.2. Adempimenti anteriori alla consegna
- 9. **TITOLO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI**
- 9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa
- 9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione
- 9.3. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli
- 9.4. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione
- 10. **TITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI**
- 10.1. Controversie
- 10.2. Altre disposizioni e informazioni
- 10.3. Riserva di aggiudicazione

PARTE PRIMA

PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. TITOLO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) la procedura si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di cui alla successiva lettera b), mediante il quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, nonché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
- b) alla piattaforma telematica e il sistema, denominati «Tutto Gare» (di seguito per brevità solo «Sistema»), l'accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente di cui al successivo punto 1.3 o dall'indirizzo Internet <http://www.provincia.brindisi.it>; pertanto:

- mediante il Sistema sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato «Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma», reperibile agli indirizzi internet sopra indicati, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema;
- l'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema e accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica;

c) fermo restando quanto previsto alla lettera b) e salve le eccezioni specificamente previste dal presente disciplinare di gara, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente disciplinare di gara con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate;

d) gli operatori economici che partecipano alla gara devono accedere al Sistema di cui alla lettera b), con le proprie chiavi di accesso ottenibili mediante registrazione e accreditamento all'indirizzo internet di cui alla stessa lettera b) e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema, entro il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), un'Offerta composta dalle seguenti buste telematiche:

- A -- Busta amministrativa (con la documentazione amministrativa)
- B -- Busta tecnica (con l'Offerta Tecnica)
- C -- Busta economica (con l'Offerta Economica)

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.

profilo SUA Provincia di Brindisi: <https://www.sua.provincia.brindisi.it/>

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento al recapito fisico della Stazione appaltante.

2. TITOLO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

**2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)
(punto II.2.4) del bando di gara)**

Valore stimato complessivo dell'appalto: 181.706,00
di cui:

- 1) € 181.706,00 Lavori, di cui
- 1.a) € 178.613,71 Importo netto Lavori soggetto a ribasso;
- 1.b) € 3.092,29 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

2.2. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

Categoria	Prevalente	Importo	classifica
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	181.706,00	I

2.3. Modalità di contabilizzazione dei lavori

A corpo ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010.

2.4. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.2.7) del bando di gara)

Durata in mesi/giorni: gg. 90

3. TITOLO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Busta telematica: A – BUSTA AMMINISTRATIVA)

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «A –

BUSTA AMMINISTRATIVA».

3.1. Documentazione amministrativa preliminare

Domanda di partecipazione con la documentazione e le dichiarazioni di cui ai successivi punti 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui al punto III.1.1) e al punto III.1.3) del bando di gara, e diversi altresì all'Offerta Tecnica di cui al punto 4.1 e dall'Offerta Economica di cui al punto 4.2.

Tutti gli operatori economici che partecipano a qualsiasi titolo devono allegare il proprio «PASOE», ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3.1.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016):

a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituita, a scelta dell'offerente, da:

a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 gg. dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; tali condizioni si intendono soddisfatte se la garanzia è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorzarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione;

a.3) ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN IT 92 Q 0100003245431300060741 (BIC-SWIFT: PASCITMMBRI), presso Banca Monte dei Paschi di Siena - Piazza Carli, 17 - 72100 Brindisi, intestato al soggetto di cui alla lettera e);

b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente sarà aggiudicatario; tale impegno:

b.1) si intende assolto se la garanzia è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;

b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;

c) ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

c.1) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:

- del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015, di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010;
- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

c.2) le condizioni di cui al precedente punto sub. c.1) sono segnalate dal concorrente in modo inequivocabile e saranno documentate o comprovate nella successiva fase di verifica; il possesso della certificazione del sistema di qualità può essere assorbito dall'attestazione SOA, se questa riporta la pertinente annotazione ai sensi dell'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010;

c.3) In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi, sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
- l'originale in formato digitale sia trasmesso entro il termine per la presentazione dell'offerta, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sua@pec.provincia.brindisi.it;

e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è SUA - Provincia di Brindisi.

3.1.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 20,00 (venti) a favore dell'ANAC, previa iscrizione on-line al "Servizio Riscossione Contributi" accessibile dal portale web <http://www.anticorruzione.it> (dove sono reperibili tutte le istruzioni necessarie) oppure direttamente alla pagina <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento

CIG 67033313BC;

b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere

stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

3.1.3. Altre dichiarazioni e documentazione:

b) dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata;

b.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

c) ai fini della acquisizione del DURC, il numero di codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;

3.1.4. Protocollo di legalità o Patto di Integrità e altri accordi multilaterali

La documentazione di cui al presente punto è reperibile in copia sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

Dichiarazione, come da modello allegato, resa ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 03.01.2007 tra il Prefetto di Brindisi e la Provincia di Brindisi, con cui si dichiara, pena la rescissione del relativo contratto d'appalto, l'accettazione delle condizioni previste e sua allegazione alla documentazione di gara.

Accettazione Codice Etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti provinciali.

3.2. Documentazione relativa ai requisiti professionali e ai motivi di esclusione

3.2.1. Idoneità professionale di cui al punto III.1.1) del bando di gara

Dichiarazione, redatta ai sensi del punto 9.1, attestante i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

a) in caso di impresa individuale: il titolare;

b) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci;

c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;

d) in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,

e) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

- f) i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- g) in ogni caso: i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010.

**3.2.2. Assenza dei motivi di esclusione di cui al punto III.1.1) del bando di gara
(articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016)**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del punto 9.1, con le quali l'operatore economico dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 50/2016, come segue:

1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad eventuale suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, c. 6, del D.Lgs. 50/16, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- 3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- 4) che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione a procedura d'appalto, previste al comma 5 del citato art. 80 del D.Lgs. 50/16, anche riferita ad eventuale suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, c. 6, del citato D.Lgs. 50/16, per una delle seguenti condizioni:
 - a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/16;
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di

concordato con continuità aziendale, né risulta in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la propria partecipazione a gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) di non aver creato distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/16 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

g) che non risultano iscritti a proprio carico, nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, annotazioni riservate per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

l) che non ricorrono le condizioni previste al comma 5, lett. l) dell'art. 80 del D.Lgs. 50/16;

m) di non trovarsi, rispetto ad un altro concorrente partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali che tale situazione di controllo, o la relazione, comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro di decisionale;

2) dichiara l'inesistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11;

3) dichiara l'inesistenza condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/01;

4) dichiara l'inesistenza delle condizioni previste dall'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 (ovvero, qualora ricorrano tali condizioni, dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010);

8) dichiara l'inesistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

(nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16)

9) dichiara di concorrere per i seguenti consorziati: *(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato)*, dandosi espressamente atto che, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, fermo restando che, ai sensi dell'art. 48, c. 7, del D.Lgs. 50/16, in caso violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e che in tal caso si applica l'art. 353 c.p.;

(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti)

10) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

11) di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara sia in forma individuale che in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

12) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non si applicano agli operatori economici sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente all'affidamento.

3.2.3. Divieto di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016):

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stessa gara contemporaneamente:

- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.

3.3. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all'attestazione SOA di cui al punto 3.4.

3.4. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.1.3), del bando di gara

3.4.1. Requisiti di ordine speciale: qualificazione per l'esecuzione di lavori (art. 12, commi 1 e 2, legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, d.P.R. n. 207 del 2010)

Possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, come segue:

- a) attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria OG3, in classifica I;
- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 48 commi 1, 3 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010:
 - b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in misura non inferiore alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
 - b.2) la misura del requisito di cui al precedente punto sub. b.1):

- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all'offerente singolo e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;

b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere il requisito nella misura richiesta all'offerente singolo;

3.4.2. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui al punto 3.4.1:

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

3.5. Dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni)

3.5.1. Operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o Istitore

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

3.5.2. Operatori economici che ricorrono al subappalto

Ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente indica i lavori che intende subappaltare e, se del caso, in quale quota.

3.5.3. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:

- a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato unitamente all'offerta, ai sensi del Titolo 4, lettera f), punto sub. f.2);

- c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorzarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai punti 3.2 e 3.4, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- d) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- f) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:

- possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al punto 3.2;
- possedere e dichiarare almeno una parte dei requisiti di cui al punto 3.4, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
- dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.

3.5.4. Reti di imprese e contratti di rete

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al punto 3.2;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.4, se diverse dalle imprese esecutrici;

- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al punto 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.4, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.5.5. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane

- a) Ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al punto 3.2.

3.5.6. Offerenti che ricorrono all'avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.4.1, lettera a); l'offerente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria, pertanto per tale categoria l'impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura integrale richiesta dagli atti di gara e non è ammesso il cumulo di una quota del requisito posseduto dall'offerente con una quota del requisito posseduto dall'impresa ausiliaria;
- b) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- c) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- d) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al punto 3.2;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- e) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare

esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

4. TITOLO 4 – OFFERTA (buste interne al plico)

4.1. Offerta Tecnica

(Busta telematica: B – BUSTA TECNICA)

Nel seguito del presente disciplinare con il termine «busta dell'Offerta Tecnica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende l'Offerta Tecnica, come impostata e richiesta dal Sistema di cui al punto 1.2, lettera b).

4.1.1. Oggetto dell'Offerta Tecnica

La busta dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica di cui al punto II.2.5) del bando di gara, come specificati nel seguente prospetto:

Qualitativo	Pregio tecnico relativo alle caratteristiche dei materiali proposti	5
Qualitativo	Qualità tecniche delle caratteristiche funzionali delle opere anche in relazione agli altri elementi tecnici del corpo stradale e dei sottoservizi	20
Qualitativo	Qualità tecniche delle caratteristiche funzionali delle opere in relazione al miglioramento del sistema di deflusso delle acque meteoriche	20
Qualitativo	Caratteristiche ambientali e di sostenibilità dei materiali utilizzati	5
Qualitativo	Caratteristiche organizzative del cantiere, anche in relazione alla gestione del traffico e della sicurezza	10
Qualitativo	Riduzione sui tempi di esecuzione	5
Quantitativo	Ribasso sul prezzo	35
		Totale 100

Fermo restando quanto sopra previsto, l'Offerta tecnica deve:

- 1) essere redatta in modo da far comprendere immediatamente, alla preposta commissione di aggiudicazione, ogni singola proposta qualitativa per ogni suddetto elemento riportato, ai fini delle valutazioni di competenza e l'attribuzione dei relativi singoli punteggi;
- 2) deve essere corredata da un computo metrico (non estimativo), tassativamente senza l'indicazione di prezzi unitari né di importi economici parziali o totali, che riporti solo le descrizioni dettagliate delle singole voci di lavorazioni, forniture o altre prestazioni per meglio comprendere gli aspetti qualitativi proposti per ogni suddetto elemento;
- 3) in ogni caso deve essere integrata da relazioni sia descrittive che di calcolo, che consentano alla commissione di gara la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell'Offerta tecnica;

Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, devono essere omessi i seguenti atti, documenti ed elaborati:

- a) computi metrici estimativi e quadri economici;
- b) qualunque elemento di natura economica che possa anticipare i contenuti dell'offerta economica;
- c) qualunque elemento di natura temporale che possa anticipare i contenuti dell'offerta temporale;

L'Offerta tecnica deve essere così composta:

- da una relazione tecnica, che illustri ordinalmente (per ogni elemento qualitativo proposto) ogni aspetto, qualità e pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, compreso anche eventuali grafici, calcoli e schede tecniche, in modo da individuarne immediatamente il contesto e il contenuto; la relazione deve essere composta, per ogni elemento qualitativo proposto, da non più di 4 (quattro) facciate in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati nelle pagine le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione;
- da elaborati grafici, con riferimento ad ogni singolo elemento di valutazione, composti, singolarmente, da non più di 2 (due) tavole in formato A3.

Disposizioni in merito alle formalità della documentazione:

le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice; gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, le sottoscrizioni devono essere apposte con modalità di cui ai precedenti punti da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Condizioni dell'Offerta Tecnica:

- a) ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'Offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto esecutivo posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica:
 - a.1) assetto piano volumetrico, sagoma e area di sedime; altezza e articolazione dei manufatti;
 - a.2) destinazioni d'uso specifiche degli spazi, salvo razionalizzazioni e miglioramenti;
 - a.3) indici prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto posto a base di gara, che costituiscono requisiti tecnici minimi inderogabili;
- b) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione di cui all'articolo 4.1.1:
 - b.1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera a);
 - b.2) esprimono o rappresentano, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione appaltante;

- b.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - b.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - b.5) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione a base di gara;
 - b.6) interferiscono con sedimi di proprietà privata se non limitatamente a quanto già previsto o ammesso dalla documentazione posta a base di gara;
 - b.7) interferiscono con altre proprietà e/o lavori in corso di esecuzione riferiti ad altri interventi;
- c) dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica di cui all'articolo 4.2, tale da comprometterne la segretezza;
- d) l'Offerta Tecnica non può:
- d.1) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - d.2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- e) Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere b), c) o d), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente;
- f) all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.4.3.

4.2. Offerta Economica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

4.2.1. Offerta di prezzo (Peso 35)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti nel seguito. L'offerta di prezzo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di cui al punto 3.2.1:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari / sull'importo dei lavori posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera e);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di due (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori:
 - d.1) si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1);
 - d.2) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al successivo punto sub. e.3) predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;

d.3) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto 2.1, numero 1.b);

e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

e.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati non sono tenuti a sottoscrivere le offerte;

fe2) l'Offerta Economica deve contenere l'impegno di cui al punto 3.5.3, lettera b), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso punto 3.5.3.

4.2.2 Offerta di tempo (Peso 5)

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione delle prestazioni di cui al punto II.2.7) del bando di gara, con le seguenti precisazioni:

a) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;

b) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;

c) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore;

d) l'offerta di tempo può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui al punto 4.2.1, con l'unica sottoscrizione di cui allo stesso punto 4.2.1.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. TITOLO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016; applicando il metodo aggregativo-compensatore con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1.1 a 5.2.2.

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo del

quali è composta, elencati al punto II.2.5) del bando di gara, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'Offerta Tecnica di cui al punto 4.1.1. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con i predetti elementi di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.

In ogni caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ad ogni singolo elemento dell'Offerta Tecnica, mediante la media dei coefficienti attribuiti, variabili tra zero ed uno, discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione, cui seguirà l'attribuzione dei relativi punteggi, come di seguito riportata:

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

P_i è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;

P_{max} è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

b) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto al punto 4.4.1;

c) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

5.1.2. Riparametrizzazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:

a) anche nel caso che nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, non è effettuata alcuna riparametrizzazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione;

b) fermo restando quanto previsto al precedente punto 5.1.1 sono ammesse tutte le Offerte Tecniche

senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

5.2. Valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1. Elemento Prezzo:

a) l'elemento prezzo di cui al punto II.2.5) del bando di gara, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1.a), con le modalità e alle condizioni di cui al punto 4.2.1;

b) al ribasso percentuale sul prezzo:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

$R_{\max}$ è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

5.2.2. Elemento Tempo:

a) l'elemento tempo di cui al punto II.2.5) del bando di gara, è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione di cui all'articolo 2.4, espresso con le modalità di cui al punto 4.2.2;

b) alla riduzione percentuale sul tempo:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = T_i / T_{\max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i è la riduzione dell'offerta in esame;

$T_{\max}$ è la massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

6. TITOLO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.4;
- delle sedute della Commissione di aggiudicazione per la valutazione dell'Offerta Tecnica di cui agli articoli 6.4.2 e 6.4.3;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con avviso pubblicato sul profilo di committenza;
- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel giorno e nell'ora fissati dal punto IV.2.7) del bando di gara per l'apertura della gara, presso l'ufficio del dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con avviso pubblicato sul profilo di committenza, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

a) a verificare la correttezza formale della presentazione, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva, se non già disposta in precedenza dal Sistema;

- b) a verificare, la correttezza formale della busta dell'Offerta Tecnica e della busta dell'Offerta Economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne se non già disposta dal Sistema;
- c) ad individuare ogni Offerta Tecnica, con una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Titolo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto IV.2.2) del bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per motivi non imputabili al Sistema, l'offerta non sia giunta a destinazione in tempo utile;
- b) che non consentano la loro individuazione;
- c) per i quali sia omessa l'Offerta Tecnica oppure sia omessa l'Offerta Economica;

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'Offerta tecnica, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;
- b) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.1.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.4;

c) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni regolamentari di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

d) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.4, gli offerenti:

a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omissa la presentazione;
- fuori dai casi di cui al precedente punto 6.2.2, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno omissa la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omissa:

- se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui al punto 3.5.3, lettera a);
- se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui al punto 3.5.3, lettera b), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del punto 4.2.1, lettera e), punto sub. e.2);
- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale
- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti i lavori da assumere;

d) che, in caso di:

- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
- avvalimento, hanno omissa il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omissa la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;

- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.3, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la garanzia provvisoria, oppure hanno presentato una garanzia provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui garanzia provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.

6.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.3, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di gg. 10 (dieci), perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) dispone, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione, l'irrogazione della sanzione pecuniaria dell'uno per mille dell'importo complessivo posto a base di gara (€ 181.706,00) a favore della stessa Stazione appaltante;
- c) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui alla lettera a), nei termini prescritti alla lettera b), corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della sanzione, comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della sanzione;
- d) nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui alla lettera a), senza applicazione di alcuna sanzione; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- e) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione ad elementi che attengono all'offerta.

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.4, lettera a);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente punto 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dalle disposizioni di attuazione del predetto decreto legislativo,

con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

6.3. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, riservandosi anche la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 95, c. 12 del D.Lgs. 50/16.

6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

La Commissione di aggiudicazione, ferma restando l'applicazione del punto 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in seduta pubblica, all'apertura delle buste dell'Offerta Tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione di aggiudicazione, in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione di aggiudicazione tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2.

6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione di aggiudicazione, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi,
- b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'Offerta Tecnica sono allegate al verbale;
- d) in deroga a quanto previsto al punto 5.1.1, lettera a), se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della Commissione di aggiudicazione; in tal caso le operazioni di cui allo stesso punto 5.1.1 e ai successivi punti 6.5 e 6.6 sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui ai punti 4.1.1 e 4.2.

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'Offerta Tecnica, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi del punto 4.1.1, lettera e);
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.1

Ai sensi dell'art. 83, c. 9, el D.Lgs. 50/16, non è ammesso il soccorso istruttorio per la regolarizzazione dell'offerta tecnica, come per quella economica.

6.5. Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti con avviso pubblicato sul profilo di committenza, in seduta pubblica, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente punto 6.4.3, lettera b), relativa alle Offerte Tecniche, constata e fa constatare l'integrità delle buste dell'Offerta Economica contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; nonché a verificare altresì la correttezza della lista, in quanto redatta sull'originale dalla Stazione appaltante, completa di tutte le pagine, dei prezzi unitari in lettere e di ogni altra prescrizione delle disposizioni di gara e, in caso di violazione di queste ultime, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza dei lavori in appalto;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:

- non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento o un'offerta alla pari senza ribasso;
- l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;

c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;

d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.5.1, lettera d);

f) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza dei lavori in appalto, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 80 del 2016.

6.5.3. Valutazione della «Offerta Economica»

Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.1 per il peso previsto al punto II.2.5) del bando di gara.

Procede inoltre ad attribuire il punteggio all'offerta di tempo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.2 per il peso previsto al punto II.2.5), numero 7, del bando di gara.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** di cui al punto 6.4.2, con il punteggio dell'**Offerta Economica** e temporale di cui al punto 6.5.3;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'**Offerta Economicamente** più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui agli articoli 4.2.1 e 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima dell'eventuale riparametrazione del punteggio dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 5.1.2, lettera a), pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;

- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti a mezzo di avviso pubblicato sul profilo di committenza;
- sono archiviate in luogo protetto le buste interne dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale;
- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;

d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

7. TITOLO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.2.7) del bando di gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 81, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6 per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari nonché, per la sola parte a corpo, da eventuale proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al punto 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - f.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - f.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

Le giustificazioni devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta Tecnica. In ogni caso:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;

- a.2) le soluzioni tecniche adottate;
- a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto II.2.4), numero 1.b), del bando di gara, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
 - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.3) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;

d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- direzione centrale dell'impresa;
- gestione e direzione del cantiere;
- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
- imposte e tasse;
- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.6) utile d'impresa;

d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:

e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

7.3. Proposta di aggiudicazione:

a) la proposta di aggiudicazione avviene dell'offerta che risulti la migliore in termini di qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.3, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.6;

b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;

c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);

d) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di

provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3, lettera d), e, in tal caso, assorbe l'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 dello stesso decreto.

7.4.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità di cui al punto 7.4.1, lettera a), escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
- c) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

7.4.3. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione definitiva:

- a) l'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto;
- b) i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'Offerta Tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e la contabilità dei lavori non terranno conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario;

8. TITOLO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 / di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a sottoscrivere il verbale di cantierabilità circa l'accettazione delle condizioni dei luoghi;
- c) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
 - la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione

può essere revocata dalla Stazione appaltante;

g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 11, quinto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:

- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza

che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;

d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;

e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

PARTE TERZA

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. TITOLO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:

- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni, deve essere effettuata con firma digitale come previsto al precedente punto 1.2, lettera c);
- limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico concorrente;

b) ai sensi dell'articolo 97, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato

adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;

c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo punto 9.2, che l'operatore economico le può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure le deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

9.1.2. Altre condizioni:

a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

9.1.3. Imposta di bollo:

L'imposta di bollo, sull'offerta economica, dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). A tal fine si segnala che con risoluzione n.12/E del 3 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con modello F24. Resta fermo che, qualsiasi modalità prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

Le sottoscrizioni con firma digitale dei documenti di cui alle lettere a) e b) costituiscono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali si attesta che le marche da bollo riprodotte sulla copia per immagine degli stessi documenti, sono copie autentiche delle marche originali apposte sugli atti in formato cartaceo; gli originali in formato cartaceo, già scansionati, con le marche da bollo originali, devono essere conservati dal sottoscrittore per essere esibiti a richiesta degli uffici competenti; La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) o c), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione, allegata al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale:

- 9.2.1. Modello "A": istanza di partecipazione;
- 9.2.2. Modello "B": dichiarazione sostitutiva possesso requisiti d'ordine generale;
- 9.2.3. Modello "C": dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di qualificazione;
- 9.2.4. Modello "D": dichiarazione sostitutiva sopralluogo e subappalto;
- 9.2.4. Modello "E": Protocollo di Legalità;
- 9.2.5. Modello "F": Codice Etico.

9.3 Modello per Offerta economica

L'offerta economica è redatta compilando direttamente il form messo a disposizione dalla piattaforma digitale del Sistema di cui al punto 1.2.

10. TITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Lecce, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla pubblicazione del bando di gara sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") della Stazione appaltante per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione del bando di gara sulla piattaforma digitale presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") della Stazione appaltante del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è ing. Arcangelo Arnesano ;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti previste dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) il capitolato speciale d'appalto adottato dalla Stazione appaltante e il progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Donaci n. 50 del 25.05.16.

10.3. Riserva di aggiudicazione

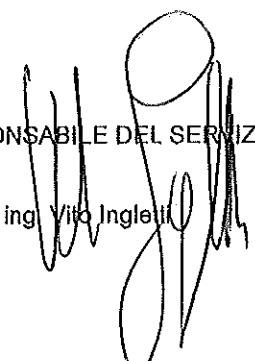
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

LI BRINDISI, 17.06. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Vito Inglese



SPETT.LE
SUA PROVINCIA DI BRINDISI
VIA DE LEO,3
72100 BRINDISI

OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione e sistemazione di strade interne urbane" - CUP: G24E10000050004 - CIG: 67033313BC.

Il sottoscritto nato a
il, in qualità di
dell'operatore economico:
corrente in, Via
con cod. fisc. n. partita IVA n.
indirizzo PEC:
e-mail

CHIEDE/DONO

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

(cancellare le voci della dichiarazione che non interessano)

- a) **imprenditore individuale, anche artigiano, società, cooperativa** (art. 45, c. 2 - lett. a - D.Lgs. 50/16;
- b) **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro** (art. 45, c. 2 - lett. b - D.Lgs. 50/16)
- c) **consorzio stabile** (art. 45, c. 2 - lett. c - D.Lgs. 50/16)
- d) **raggruppamento temporaneo di concorrenti** (art. 45, c. 2 - lett. d - D.Lgs. 50/16)
- e) **consorzio ordinario di concorrenti** (art. 45, c. 2 - lett. e - D.Lgs. 50/16)
- f) **aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete** (art. 45, c. 2 - lett. f - D.Lgs. 50/16)
- g) **GEIE** (art. 45, c. 2 - lett. g - D.Lgs. 50/16)

Il concorrente come sopra costituito

DICHIARA

(in caso di operatore economico costituito da plurioggetti) di essere così costituito - barrare il riquadro del caso ricorrente):

- ☐ **Mandataria di costituito / costituendo** raggruppamento temporaneo di soggetti di cui alle lettere a), b) e c), comma 2, dell'art. 45 del D.Lgs. 50/16), con percentuale di partecipazione al raggruppamento del _____, tra i seguenti operatori economici:

- ☐ **Mandante di costituito / costituendo** raggruppamento temporaneo di soggetti di cui alle lettere a), b) e c), comma 2, dell'art. 45 del D.Lgs. 50/16), con percentuale di partecipazione al raggruppamento del _____, tra i seguenti operatori economici:

per le Aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete
(barrare il riquadro del caso ricorrente):

- ☐ Operatore economico che nell'aggregazione riveste funzioni di organo comune, dotato di potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3, c. 4-quater, D.L. 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4.2009, n. 33), tra le seguenti imprese partecipanti alla gara (per le quali opera il divieto di partecipare alla gara in altra forma):

impresa aggregata partecipante _____
impresa aggregata partecipante _____
impresa aggregata partecipante _____

oppure

- ☐ Operatore economico che nell'aggregazione riveste funzioni di organo comune, dotato di potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (art. 3, c. 4-quater, D.L. 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4.2009, n. 33), tra le seguenti imprese partecipanti alla gara (per le quali opera il divieto di partecipare alla gara in altra forma), che rendono e sottoscrivono la presente domanda di partecipazione:

impresa aggregata partecipante _____
impresa aggregata partecipante _____
impresa aggregata partecipante _____

oppure

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatarî:

- ☐ Mandataria di costituita / costituenda rete di imprese tra i seguenti operatori economici aggregati:

- ☐ Mandante di costituita / costituenda rete di imprese tra i seguenti operatori economici aggregati:

Si allega la documentazione prescritta dal bando e dal disciplinare, ai fini della partecipazione alla gara.

Si autorizza, altresì, che ogni comunicazione e notificazione in merito ex art. 76 del D.Lgs. 50/16, sia effettuata nei confronti dell'istante, mediante uno dei mezzi sopra indicati (PEC - e-mail).

Luogo e data _____

FIRMA/E

N.B. l'istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da plurisoggetti, la domanda deve essere sottoscritta, sempre digitalmente, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; la domanda può essere sottoscritta, sempre digitalmente, anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:

- dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
(possesso requisiti d'ordine generale)

OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione e sistemazione di strade interne urbane" - CUP: G24E10000050004 - CIG: 67033313BC.

Il sottoscritto nato a
il, in qualità di
dell'impresa/o r.t.c.
costituito da:
.....
corrente in, Via

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste nell'articolo 80, commi 1, 2, 3 e 4, 5 del D.Lgs. 50/16, come di seguito specificatamente si dichiara:

1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad eventuale suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, c. 6, del D.Lgs. 50/16, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
4. che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione a procedura d'appalto, previste al comma 5 del citato art. 80 del D.Lgs. 50/16, anche riferita ad eventuale suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, c. 6, del citato D.Lgs. 50/16, per una delle seguenti condizioni:
 - a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/16;
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né risulta in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) che la propria partecipazione a gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) di non aver creato distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/16 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) che non risultano iscritti a proprio carico, nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, annotazioni riservate per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - l) che non ricorrono le condizioni previste al comma 5, lett. l) dell'art. 80 del D.Lgs. 50/16;
 - m) di non trovarsi, rispetto ad un altro concorrente partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali che tale situazione di controllo, o la relazione, comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
5. dichiara l'inesistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11;
6. dichiara l'inesistenza condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/01;
7. dichiara l'inesistenza delle condizioni previste dall'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 *(ovvero, qualora ricorrano tali condizioni, dichiara di essere in possesso*

dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010);

8. dichiara l'inesistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 *bis*, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/16):

9. dichiara di concorrere per i seguenti consorziati: *(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato)*, dandosi espressamente atto che, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, fermo restando che, ai sensi dell'art. 48, c. 7, del D.Lgs. 50/16, in caso violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e che in tal caso si applica l'art. 353 c.p.;

(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti):

10. che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
11. di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara sia in forma individuale che in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
12. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

FIRMA DIGITALE

N.B.

Tutti i soggetti dichiaranti devono firmare digitalmente la presente dichiarazione.

La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, la dichiarazione va anche resa da parte i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in quanto l'esclusione e il divieto opera anche nei confronti di essi, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Si fa presente che l'esclusione non va disposta, e il divieto non si applica, quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Per la dichiarazione di cui al punto 3), costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

L'esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande e/o dell'invio dell'offerta.

Per la dichiarazione relativa al punto 4), lett. h), l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

per la dichiarazione relativa al punto 4, lett. l), di fa presente che ricorre la condizione e, pertanto è motivo di esclusione, anche se, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/16, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le suddette misure sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione sarà data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della suddetta possibilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/16 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
(possesso requisiti d'ordine speciale)

OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione e sistemazione di strade interne urbane" - CUP: G24E10000050004 - CIG: 67033313BC.

Il sottoscritto nato a
il, in qualità di
dell'impresa/o r.t.c.
costituito da:
.....

corrente in, Via

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per l'esecuzione dei lavori in appalto, come di seguito specificatamente si dichiara:

1. di essere iscritto alla Camera di Commercio di per la seguente attività e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (*per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza*):
 - numero di iscrizione
 - data di iscrizione
 - durata della ditta/data termine
 - forma giuridica
 - titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari attuali e cessati dalla carica nell'ultimo anno (*Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza*)
2. di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche di qualificazione:

Luogo e data

FIRMA DIGITALE

N.B.

La dichiarazione deve essere firmata digitalmente.

La predetta dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti costituente l'operatore economico concorrente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000

OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione e sistemazione di strade interne urbane" - CUP: G24E10000050004 - CIG: 67033313BC.

Il sottoscritto nato a
il, in qualità di
dell'impresa/r.t.p.
corrente in, Via

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue:

- a) di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali del progetto esecutivo posto a base di gara della procedura aperta in oggetto;
- b) di essersi recati sul luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori;
- c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- d) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie, delle discariche autorizzate e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi offerti, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- e) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- f) di avere effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- g) che intende avvalersi della facoltà di subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/16, delle seguenti prestazioni e/o lavorazioni:

Luogo e data

FIRMA

N.B.

La dichiarazione deve essere firmata digitalmente.

La predetta dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti costituente l'operatore economico concorrente.

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione e sistemazione di strade interne urbane" - CUP: G24E10000050004 - CIG: 67033313BC.

Il/La sottoscritto/a.....,
nato ail.....
e residente invia.....
Iscritto/a al nr..... del registro delle Imprese tenuto presso la Camera di
Commercio di....., concorrente alla procedura di gara in oggetto,

DICHIARA

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, ovvero pur trovandosi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara.

S'IMPEGNA

- a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.
- a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti e noli nonché dei titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti.
- a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi il 18/01/2007, pena la sanzione prevista dall'ultimo comma del citato art. 3, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

DICHIARA

- di essere consapevole che, qualora si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole, sarà considerata di non gradimento per l'Ente che pertanto procederà sia all'esclusione dalla gara sia alla rescissione del relativo contratto d'appalto.

- di essere stato informato che la mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3 u.c. del "Protocollo di Legalità".

Ll.....

IN FEDE

N.B.

La predetta dichiarazione, firmata digitalmente, deve essere rese da tutti i soggetti costituente l'operatore economico concorrente.

CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI E APPALTATRICI DEGLI APPALTI PROVINCIALI

1. Ambito di applicazione

1. Questo Codice Etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti della Provincia di Brindisi.
2. Esso interessa tutte le aziende che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore.
3. Esso costituisce inoltre parte integrante di contratti e convenzioni stipulati con la Provincia di Brindisi e la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto provinciali

2. Doveri di correttezza

1. L'azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti della Provincia di Brindisi e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.

3. Concorrenza

1. La ditta che partecipa a gare d'appalto si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella Legge 287/1990.
2. Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali, contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
 - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto o comunque avente un ruolo nell'Ente appaltante;
 - tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
 - un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
 - l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti

1. La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

5. Rapporti con gli uffici provinciali

1. Nel partecipare a gare d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti provinciali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'Ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto della Provincia di Brindisi.

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, assessori, consiglieri né ai loro parenti, neppure per interposte persone.
3. Non è, altresì, consentito esaminare o proporre opportunità di impiego c/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti, amministratori o i consiglieri a qualsiasi titolo, anche per interposta persona.

6. Dovere di segnalazione

1. La ditta segnala alla Provincia di Brindisi qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

7. Mancata accettazione

1. La mancanza di una copia del presente Codice Etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara.

8. Violazioni del Codice Etico

1. La violazione delle norme stabilite dal presente Codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa della ditta.
2. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dalla Provincia di Brindisi per tre anni.